



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

COMUNE DI COLONNELLA			
Anno 2019	Titolo I	Classe V	PARTENZA
Prot.n.	518	Del	18/01/2019

Al Dipendente
Giammaria Viscioni
SEDE

Al Comune di
64010 CONTROGUERRA

Oggetto: L. 311/2004 – Art. 1, comma 557 -- Nulla osta utilizzo del dipendente Sig. Giammaria Viscioni.

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Colonnella

- vista la nota del Comune di Controguerra, acquisita al protocollo dell'Ente in data 03.12.2018 al n.9215, con la quale viene richiesta la possibilità di avvalersi del dipendente Giammaria Viscioni – Agente di Polizia Municipale in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Amministrazione;
- considerate le attuali esigenze e disponibilità di personale di questo Comune;
- preso atto che il dipendente ha manifestato la propria disponibilità verbale ad accettare l'incarico;
- Visti:
 - l'art.1, comma 557 della L. 311 del 30.12.2004, il quale testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.";
 - il parere del Consiglio di Stato – Sezione 1^a, n. 2141/2005, il quale testualmente recita: "L'art.1, comma 557, della L. 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
 - ancora il parere del Consiglio di Stato – Sezione 1^a, n. 2141/2005, ove si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art.53, comma 1 del D.lgs 165/2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art.4 comma 7 e seguenti del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 14.09.2000);
 - la circolare n. 2/2005 che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;
 - l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001,
 - il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008, con il quale, a seguito dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, è stata confermata la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004;
- Considerato che lo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Controguerra al di fuori dell'orario d'obbligo, da parte del dipendente del Comune di Colonnella Giammaria Viscioni, non possa recare nessun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;
- Ritenuto giusto ed opportuno, nello spirito di collaborazione tra enti pubblici richiesto dallo stesso ordinamento, consentire al proprio dipendente di prestare la propria attività



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: polizialocale@colonnella.gov.it

Sito: www.colonnella.gov.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it



lavorativa al di fuori dell'orario d'obbligo, per un massimo di n. 12 ore settimanali - e, quindi, per un orario di lavoro ricompreso entro il limite delle 48 ore settimanali complessive - e per tutto il periodo fino al 31.12.2019, presso il Comune di Controguerra;

AUTORIZZA

il dipendente Giammaria Viscioni a prestare attività lavorativa presso la Polizia Municipale del Comune di Controguerra, anche in funzione di eventuali convenzioni e con l'utilizzo della divisa in dotazione, fuori orario di servizio, con decorrenza che verrà stabilita con apposito atto dal Comune in argomento e fino al 31.12.2019, per un massimo di ore 12 settimanali, fermo restando il rispetto dell'orario lavorativo settimanale da prestare presso il Comune di Colonnella.

Resta inteso che eventuali prestazioni lavorative straordinarie che il dipendente in argomento dovrà prestare presso il Comune di Colonnella, avranno la priorità sull'attività lavorativa che lo stesso dovrà prestare presso il Comune di Controguerra.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento da Questa Amministrazione, per qualsiasi ragione, mediante preavviso di 20 giorni comunicato a mezzo PEC.



Il Sindaco
geom. *Leandro Pollastrelli*